



COMUNE DI MONTEPAONE

P. IVA 00297260796 (**Provincia di Catanzaro**) Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE IN ECONOMIA DEGLI ACQUEDOTTI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27/4/2012

INDICE

Art	TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI		Capo IV Contratti di fornitura
1	assunzione del servizio in economia	36	rimoz. e spostam. dei contatori - Divieto
2	campo di applicazione	37	titolarità della concessione
3	costruzione delle rete nel suolo pubblico	38	contratto di utenza
4	proprietà delle tubazioni	39	spese contratto e deposito a carico utente
5	sorveglianza, ripar. e mant. impianti	40	durata dei contratti di fornitura
6	tipo della fornitura	41	Risoluzione del contratto e recesso
7	interruzione del servizio erogazione	42	Uso dell'acqua
8	priorità nella concessione	43	Accertamento dei consumi letture dei contatori
9	danni alle condotte e tubazioni in genere	44	Struttura tariffaria
10	variazione al regolamento	45	Modalità di allaccio per utenze extradomestiche.
11	distribuzione dell'acqua	46	respons. utente per uso e cons. derivaz portata garantita
	TITOLO II	47	
	FORNITURE PER USO PUBBLICO	48	perdite, danno e responsabilità
12	definizione di impianto per uso pubblico	49	pagamento dei consumi
13	fontane pubbliche	50	ripristino delle utenze
14	bocche speciali		TITOLO IV
15	istallazione contatori		CONCESSIONE SPECIALI TEMPORANEE
16	servizi pubblici non gestiti da comune	51	concessioni speciali e temporanee
	TITOLO III	52	tariffa per le conc. speciali temporanee
	FORNITURE AD USO PRIVATO	53	concessioni speciali per cantieri edili
	Capo I -Autorizzazione per allaccio	54	Rete antincendio
17	forniture su strade canalizzate	55	Cessazione delle utenze speciali temporanee
18	forniture su strade non canalizzate		TITOLO V
19	nuovi allacciamenti - procedura		NORME PENALI
	Capo II - Impianti Interni	56	Prelievi abusivi
20	istallazione condutture esterne	57	Sospensione della fornitura d'acqua
21	collegamento di impianti ed apparecchi	58	Riattivazione dell'utenza
22	impianti di pompaggio	59	Contestazione delle infrazioni
23	serbatoi	60	Norme applicative
24	prescrizioni e collaudi	61	sanzioni
25	manutenzione delle condotte		TITOLO VI
26	modifiche		NORME TRANSITORIE E FINALI
27	guasti agli apparecchi	62	Uso di prese private in caso di necessità
28	vigilanza	63	Casi non previsti dal regolamento
	Capo III - Contatori	64	Disposizioni precedenti
29	tipo e calibro del contatore	65	Pubblicità del regolamento
30	posizione dei contatori	66	Entrate in vigore del presente regolamento
31	contatori in fabbricati con più utenze		
32	custodia dei contatori		
33	nolo del contatore		
34	modalità di esecuzione dell'allaccio		
35	verifica dei contatori e richiesta dell'utente		Tabella " A "
			modello di contratto concessione acqua
			modello di richiesta concessione acqua

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 ASSUNZIONE DEL SERVIZIO IN ECONOMIA

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto, a norma di legge, in economia dal comune che vi provvede per mezzo degli acquedotti comunali.

Il Sindaco sovrintende al servizio a mezzo del personale amministrativo e tecnico dipendente.
Ai fini del presente regolamento, l'Ufficio Tecnico Comunale - Sezione Acquedotto - assume la denominazione di : SERVIZIO ACQUEDOTTO

Art. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le forniture relative a tutti gli acquedotti comunali.

Art. 3 COSTRUZIONE DELLA RETE SU SUOLO PUBBLICO

Di norma, la rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico, viene costruita direttamente dal comune: in economia ovvero mediante appalto a ditta specializzata.

Tuttavia, è data facoltà agli interessati di eseguire direttamente i lavori anche per la parte insistente sul suolo pubblico, alle seguenti condizioni:

- 1- che venga presentato apposito progetto esecutivo;
- 2- che i lavori vengano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza del servizio acquedotto;
- 3- che i lavori vengano iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione;
- 4- che vengano assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, specialmente per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica ai fini infortunistici, sia per l'esecuzione dei lavori veri e propri che per quanto riguarda la regolamentazione del traffico.

Ultimati i lavori sarà redatto, a cura del servizio acquedotto, apposito verbale di collaudo e presa in carico degli impianti. Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico passeranno, da quel momento, nella piena proprietà e disponibilità del comune.

Art. 4 PROPRIETÀ DELLE TUBAZIONI

Le tubazioni stradali, o comunque in area pubblica, anche se costruite con il contributo degli utenti a fondo perduto e le derivazioni fino al contatore, seppure eseguite a spese degli utenti, appartengono al Comune restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Sono, invece, di proprietà le tubazioni dell'impianto interno poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione.

Art. 5 SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidate al servizio acquedotto, il quale, di volta in volta, per i lavori, si servirà: in via ordinaria del personale dipendente e, solo in via eccezionale di personale straordinario.

Art. 6 TIPO DI FORNITURA

Le forniture si distinguono in :

- a- forniture per uso pubblico;
- b- forniture per uso privato.

esse sono regolate dal presente regolamento e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti.

Art. 7 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE

Il Comune non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni della erogazione e per la diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

Per sopperire ai fabbisogno di emergenza, nel caso di incendi, nonché per l'esecuzione di lavori, l'erogazione potrà essere provvisoriamente sospesa.

Nel caso di scarsa disponibilità delle sorgenti l'erogazione dell'acqua potrà essere disciplinata con ordinanza del Sindaco che potrà prevedere, anche in relazione le caratteristiche degli impianti a dalle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone che l'erogazione ad ore alterne o la parziale sospensione di qualsiasi fornitura.

In ogni caso sarà sempre assegnata la priorità delle utenze domestiche.

Art. 8

PRIORITA' NELLE CONCESSIONE DELLE UTENZE

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in:

- utenze domestiche
- utenze per altri scopi.

Nell'impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

Art. 9

DANNI ALLE CONDOTTE E TUBAZIONI IN GENERE

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazione degli utenti, il servizio acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione. Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione maggiorate dei danni derivanti alla mancata erogazione conseguente all'interruzione, il tutto maggiorato del 20 % per spese generali.

Art. 10

VARIAZIONI AL REGOLAMENTO

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on – line e sul sito ufficiale del comune

Nel caso che l'utente non recede dal contratto entro trenta giorni dal pagamento dell'ultima bolletta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 11

DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali può avere luogo:

- a- per mezzo delle fontane pubbliche;
- b- mediante concessione di utenze private.

TITOLO II

FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 12

DEFINIZIONE DI IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a- le fontanelle pubbliche e vasche pubbliche;
- b- le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
- c- gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
- d- gli impianti per pubblici lavatoi;
- e- gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;

f- le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

Art. 13 FONTANE PUBBLICHE

L'acqua delle fontane pubbliche è concessa gratuitamente e potrà essere prelevata solo per gli usi domestici.

I recipienti per il trasporto non potranno avere una capacità complessiva superiore a litri 50.

E' vietato:

a- prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;

b- fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

Art. 14 BOCCHESPECIALI

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

a- bocche antincendio;

b- bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Dalle bocche di cui alla precedente lettera 'b', l'acqua potrà, essere prelevata solo dal personale dipendente addetto al servizio e per i corrispondenti scopi.

Art. 15 INSTALLAZIONE DI CONTATORI

Le fontane di cui agli articoli precedenti del presente capo, di norma, non necessitano di contatore. Tuttavia, per esigenze di controllo della gestione, il servizio acquedotto ne potrà disporre l'installazione.

Art. 16 SERVIZI PUBBLICI NON GESTITI DAL COMUNE

Con deliberazione consiliare potranno essere dichiarate << fornitura di uso pubblico >> quelle relative a:

a- servizi di pubblico interesse gestiti da altre pubbliche amministrazioni;

b- servizi di pubblico interesse gestiti da privati con il concorso dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune.

Le utenze di cui al presente articolo dovranno, comunque, essere dotati di contatore. Con la stessa deliberazione sarà disciplinato il rapporto di utenza nonché fissata la tariffa speciale o disciplinata l'esecuzione parziale o totale della fornitura.

TITOLO III FORNITURA AD USO PRIVATO

Capo I -Autorizzazione per l'allaccio

Art. 17 FORNITURE SU STRADE CANALIZZATE

Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, entro il limite della potenzialità degli impianti e sempre che condizioni tecniche non vi ostino, la fornitura dell'acqua è concessa sia per uso domestico che per qualsiasi altro uso.

Art. 18 FORNITURE SU STRADE NON CANALIZZATE

Per le strade esistenti non provviste di tubazioni stradali di distribuzione l'Amministrazione comunale può accogliere le richieste, sempre nei limiti delle potenzialità dei propri impianti, quando da parte dei richiedenti, sia corrisposto un contributo a fondo perduto per il totale finanziamento per la spesa di costruzione degli impianti necessari. L'entità del contributo sarà determinato sulla scorta di apposita perizia del servizio acquedotto e, per ciascuna potenziale nuova utenza, sarà commisurato al numero dei vani utili da servire applicando il coefficiente 1 per i vani utili adibiti a civile abitazione; 1.5 per quelli adibiti ad altri usi (Studi professionali, uffici, ecc.) e tre per i locali soggetti ad autorizzazione di agibilità.

Gli interessati dovranno versare, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista, salvo conguaglio a consuntivo. Gli interessati possono sempre avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 3.

Art. 19 NUOVI ALLACCIAMENTI - PROCEDURA –

Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune. La domanda, unica per ogni unità immobiliare, potrà essere sottoscritta: dal proprietario/ri, usufruttuario, costruttore, Amministratore e dovrà essere corredata dalla ricevuta del versamento del contributo di allaccio di cui alla allegata tabella " A ".

La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente si sia provveduto a regolare lo smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o canali di scarico, in guisa da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori dall'abitato.

Gli allacci alla rete fognante saranno effettuati con tubazioni del diametro e del tipo consigliati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Prima dell'allaccio alla rete fognante dovrà essere predisposto, a cura dell'utente, opportuno pozzetto sifonato ispezionabile, munito di sfiato.

** L'art. 45, 1. 47/1985 (ora art. 48 TU edilizia - DPR 380/2001) vieta alle aziende erogatrici di pubblici servizi di somministrare le loro forniture:*

> per l'esecuzione di opere prive di concessione, inibendo così l'attivazione di forniture idriche a favore di cantieri edili privi di idonea concessione;

> ad opere già eseguite prive di concessione ad edificare, iniziate dopo il 30 gennaio 1977, a meno che esse non risultino già servite da altre imprese erogatrici di pubblici servizi in data anteriore al 17.3. 1985.

Chi richiede per la prima volta la fornitura di acqua per uno stabile è, quindi, tenuto ad allegare alla domanda una propria dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 d.lgs. 445/2000, indicante:

> per le opere in regola, gli estremi del permesso di costruire;

> per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria o copia della domanda di permesso in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione;

> per le opere iniziate anteriormente al 30.1.1977, l'autodichiarazione di tale circostanza resa solo dal proprietario o da altro avente titolo.

> per le opere accatastate indicazione degli estremi catastali (Foglio, particella ,sub)

Capo II - Impianti Interni

Art. 20 INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE ESTERNE

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili su aree scoperte devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 60 Cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essa superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate ne, in particolare, di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento pozzi neri o simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti

tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dall'estremità dell'attraversamento nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

Art. 21 COLLEGAMENTI DI IMPIANTI ED APPARECCHI

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenente vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque sommistate a sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di << non ritorno>> .

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschetta aperta con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al disopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori. l'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete idrica con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art. 22 IMPIANTI DI POMPAGGIO

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzati con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto, alla relativa apparecchiatura. E' assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali. Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti alla approvazione del servizio acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art. 23 SERBATOI

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

Art. 24 PRESCRIZIONI E COLLAUDI

L'impianto della distribuzione dell'acqua nell'interno della priorità privata (dopo l'apparecchio misuratore) e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente che ne ha la piena responsabilità.

Art. 25 MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE

E' assolutamente vietato all'utente manomettere eseguire o far eseguire modifiche, riparazioni di ogni altro intervento, su apparecchiature, tubazioni ad altri accessori di proprietà pubblica senza preventiva autorizzazione dall'Amministrazione comunale. L'utente è considerato come comodatario responsabile del tratto di condotta idrica compreso tra il pozzetto di allaccio (pezzo gallo) e l'inizio della proprietà privata. Qualora su detto tratto di condotta si verificassero danni di qualsiasi genere con fuoriuscita di acqua, l'utente previo autorizzazione comunale provvederà a sua cura e spese ad eseguire lavori necessari per le riparazioni, ripristini ed i provvedimenti del caso fino anche alla sostituzione completa del tratto di condotta idrica ove

l'utente non provvederanno personalmente all'esecuzione dei lavori di cui sopra, si provvederà d'ufficio con addebito dello stesso delle relative spese.

Art. 26 MODIFICHE

Il servizio acquedotto può ordinare in qualsiasi momento per documentati motivi di ordine tecnico, igienico o di garanzia per la lettura dei contatori, le modifiche che ritenga necessario per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente e tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che saranno prescritti in caso di inadempienza lo stesso servizio acquedotto ha facoltà di sospendere l'erogazione finchè l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli senza che esso possa reclamare danni od essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 27 GUASTI AGLI APPARECCHI

L'utente ha l'obbligo di riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori ed è responsabile dei danni e dei guasti a qualsiasi causa dovuti.

Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al servizio acquedotto.

Art. 28 VIGILANZA

Il Servizio acquedotto ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della privata proprietà. I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno, pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti alle condutture e ai contatori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale che in rapporto al presente regolamento ed alle condizioni contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, lo stesso servizio acquedotto potrà sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente. Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione comunale di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

La vigilanza sul servizio dell'Acquedotto, per quanto riguarda le norme e le prescrizioni igieniche, è di competenza del Servizio IPATSLL della ASP n° 7 di Catanzaro che disporrà periodiche analisi chimico batteriologiche e fisiche secondo le norme vigenti e riferirà al Sindaco per i provvedimenti del caso.

Il Comune di Montepaone in osservanza del D.Lgs 31/01 adotta il piano di autocontrollo effettuando a cadenza quadrimestrale le analisi delle acque destinate al consumo umano.

Capo III - CONTATORI

Art. 29 TIPO E CALIBRO DEL CONTATORE

I contatori dovranno essere acquistati dall'utente. Il tipo ed il calibro dei contatori sono stabiliti dal servizio acquedotto in relazione alla natura della concessione, comunque, in attuazione alla L.241/90 -trasparenza dell'azione Amministrativa e cognizione del soggetto per il provvedimento finale - devono essere a lettura diretta e minimo a quattro cifre, precludendo così eventuali contestazione per errata lettura. I contatori sono di proprietà dell'utente, che rimane l'unico responsabile dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danni.

Quando, per qualsiasi motivo, venisse disposta la sostituzione del contatore, le spese relative fanno carico all'utente.

Art. 30 POSIZIONE DEI CONTATORI

Il contatore dovrà essere posto all'esterno del fabbricato in apposita nicchia ispezionabile e per poter procedere alle letture anche in assenza del contribuente; tale luogo dovrà sempre e comunque essere stabilito in accordo con il servizio acquedotto. A valle del contatore dovrà essere collocato, a cura e spese dell'utente, un rubinetto di arresto. Di norma, la installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nelle immediate vicinanze del muro di cinta perimetrale. Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal servizio acquedotto. Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il servizio acquedotto potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole e certa la lettura disponendo, in prima applicazione e nella prima lettura utile, la sostituzione dei contatori a lettura indiretta con altri a lettura diretta ed a quattro cifre, ed eventualmente una diversa ubicazione del contatore medesimo.

Ove l'utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

Art. 31 CONTATORI IN FABBRICATI CON PIÙ' UTENZE

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore. Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno essere installati in unico apposito riquadro posto all'esterno della recinzione e/o facciate dei fabbricati.

Art. 32 CUSTODIA DEI CONTATORI

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione anche per quanto concerne la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia. La manomissione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 33 NOLO CONTATORE

Nel caso di fornitura del contatore da parte del Comune le quote di nolo e manutenzione dei contatori saranno fissate per i vari tipi di utenza unitamente alla tariffa dei consumi. Nel caso di disdetta di utenza se il proprietario intende conservare la presa è tenuto al mantenimento del contatore con saracinesca sigillata pagandone il relativo canone per nolo e servizi di cui al precedente comma.

Art. 34 MODALITÀ' DI ESECUZIONE DELL'ALLACCIO

Ogni utente che fa domanda di uno o più allacci d'acqua, dopo aver ricevuto l'autorizzazione dal servizio acquedotto dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) L'allaccio sarà effettuato a cura e spese dell'utente. A garanzia dell'opera a perfetta regola, compreso il ripristino del manto stradale, l'utente dovrà prestare apposita polizza fideiussoria o emissione di assegno circolare non trasferibile in favore del Comune di € 50,00 per ml di allaccio per come calcolato dall'ufficio tecnico comunale. Tale garanzia dovrà essere versata prima del rilascio della prevista autorizzazione comunale. La stessa sarà svincolata solo dopo l'esecuzione dei lavori a perfetta regola dietro certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico Comunale.
- b) Per ogni singolo allaccio il diametro della tubazione da impiegare non dovrà superare il mezzo pollice;
- c) Le tubazioni e l'eventuale raccorderia da impiegare potranno essere realizzate con qualsiasi materiale, nel rispetto delle normative vigenti in materia, previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- d) È assolutamente vietato utilizzare materiale diverso da quello indicato nel punto "c";

- e) L'allacciamento alla rete comunale dovrà essere effettuato nel pozzetto già predisposto di pezzo speciale, flangia o altri pezzi;
- f) Ad inizio allaccio dovrà essere installata una saracinesca ed un bocchettone di giunzione per effettuare, in caso di necessità, il distacco della tubazione alla rete principale. Gli eventuali regolatori di pressione dovranno essere installati dopo il contatore;
- g) Le tubazioni che vanno dal pozzetto agli edifici dovranno essere avvolte nella sabbia affinché la tubazione sia protetta e si mantenga in perfetto stato di efficienza. Le tubazioni metalliche dovranno essere verniciate, a carico dell'utente, con antiruggine, catramina o altro materiale idoneo; gli altri tipi di tubazione necessiteranno di una controcamicia di colore diverso dalle tubazioni di condotta al fine di essere facilmente riconoscibili;
- h) Nell'esecuzione dei lavori di allaccio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
- Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
 - Deve evitarsi in ogni caso di ingombrare la via e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose;
 - Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici si deve ottenere apposita autorizzazione comunale; Le aree e spazi così occupati, dovranno essere restituiti nel pristino stato, a lavori ultimati o anche prima su richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso che i lavori venissero abbandonati o sospesi oltre un certo tempo.
 - Per manomettere il suolo pubblico, il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'Ente competente;
 - Tutte le porzioni del corpo stradale, delle sue pertinenze e delle eventuali opere connesse, che sono state manomesse o danneggiate, dovranno essere ripristinate e perfetta regola d'arte.
 - Il materiale di risulta degli scavi dovrà essere immediatamente allontanato dalla strada;
 - Tutte le opere d'arte manomesse, ivi compresa la segnaletica, sia orizzontale che verticale, dopo l'ultimazione dei lavori dovranno essere ripristinate;
 - Questa Amministrazione, nonché i funzionari ed agenti da essa dipendenti dovranno essere tenuti sollevati ed indenni da ogni responsabilità e codesto Concessionario dovrà assumere l'obbligo di evitare danni ed in ogni caso di risarcire qualsiasi pregiudizio alla strada ed ai terzi;
 - L'Ufficio Comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari, ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti.
 - Il Concessionario è responsabile di ogni osservanza delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nel presente Regolamento;
 - Per i lavori eseguiti in difformità alla presente Autorizzazione, si applicano le sanzioni Amministrative e Penali previste dalla Legge 28.01.1977, n° 10 come modificate con la Legge 28.02.1985, n° 47 e s.m.
 - Il rilascio dell'Autorizzazione non vincola il Comune in ordine a lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità, salvo quanto previsto dalle leggi e regolamenti;
 - Il Concessionario è tenuto infine all'osservanza delle norme di cui al Nuovo Codice della Strada per la tutela delle strade e per la circolazione.
 - Il Comando Vigili Urbani, cui la presente è diretta per conoscenza e l'Ufficio Tecnico, cureranno l'esatta osservanza di quanto sopra prescritto.

Art. 35

VERIFICA DEI CONTATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE

Quando l'Utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, può richiederne la verifica che è effettuata dal Comune con proprio personale e proprie attrezzature o per mezzo di ditte esterne appositamente incaricate.

Nel caso in cui si rendesse necessario, per effettuare la verifica, rimuovere il contatore, questo è sostituito con un nuovo apparecchio previa comunicazione all'Utente. Il costo di tale operazioni è a carico dell'utente.

Se dalla verifica, eseguita anche in contraddittorio, la lettura del contatore comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.M. 21.07.1976, (G.U. n.216 del 17.08.1976), l'utente è tenuto a corrispondere una somma di € 51,65 quale rimborso spese per verifica e controllo, che è addebitato nella prima fattura utile.

Quando fosse riscontrato l'irregolare funzionamento del contatore di cui era stata richiesta la verifica, lo stesso, è sostituito a spese dell'utente, su cui gravano anche tutte le altre spese della verifica.

I contatori possono essere sottoposti a verifica quando la misura dei consumi eccede una tolleranza del 5 % in più o in meno rispetto alla media dei consumi stessi. Se il contatore risulta inesatto, il consumo effettivo è ricostruito, per il periodo trascorso dall'ultima lettura o autolettura, sulla base della lettura successiva alla sostituzione dell'apparecchio, quando la disfunzione si verifica nel primo anno di fornitura; oppure, quando il malfunzionamento si verifica negli anni successivi al primo, è rapportato alla media delle letture rilevate negli ultimi tre anni precedenti a quello in cui si rileva l'errore; se di installazione più recente, negli anni precedenti a quello in cui si rileva l'errore.

I criteri di ricostruzione dei consumi indicati si applicano anche in caso di contatore fermo o malfunzionante per manomissione o per qualsiasi altra causa, nonché in caso di manomissione del sigillo di garanzia apposto dal Comune, ferme restando le responsabilità dell'Utente e le sanzioni per dolo o colpa previste a suo carico dal presente Regolamento.

Capo IV - Contratti di Fornitura

Art. 36

RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DEI CONTATORI - DIVIETO –

I contatori possono essere rimossi o spostati con spese a carico dell'utente e sotto controllo del servizio acquedotto.

Art. 37

TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE

Titolare della concessione, con tutte le conseguenti responsabilità, è il richiedente (proprietario, usufruttuario, affittuari, ecc.) che dovrà sottoscrivere apposto contratto. Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione e sarà recepito in ogni sua parte dall'utente con la sottoscrizione del contratto

Art. 38

CONTRATTO DI UTENZA

Ad ogni utenza, per tale intendesi ogni contatore di erogazione, dovrà stipulare regolare contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dal Comune. I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati:

- a- per le nuove utenze : solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio di cui al precedente articolo 19 e prima dell'installazione dei contatori;
- b- (subingresso): il subentrante dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto secondo quanto previsto nell'articolo 39;
- c- (Voltura) l'utenza può essere volturata a favore di un familiare in linea diretta (coniugi – figli) senza nessuna spesa soltanto in caso di decesso del titolare.

Nelle domanda di allacciamento ai servizi richiesti, nonché, per le fognature, devono essere redatte su appositi moduli da richiedersi presso gli uffici comunali o disponibili sul sito ufficiale del Comune. Nella domanda di autorizzazione, quando prevista, deve essere indicato il nominativo della persona fisica o giuridica alla quale sarà intestato il contratto.

Con l'attivazione dell'allacciamento la persona indicata ne assume la piena titolarità con i connessi obblighi e diritti, a tutti gli effetti di legge e del presente Regolamento.

Il contratto è stipulato, alternativamente:

- a) quando trattasi di singola unità immobiliare : con il proprietario, con l'usufruttuario, con l'affittuario o con la persona occupante a qualunque titolo giuridicamente valido;
- b) quando trattasi di cantieri di costruzione : con l'impresa esecutrice o con il proprietario della costruzione.

Se l'utente è persona giuridica, il contratto è stipulato con il legale rappresentante ovvero con persona fisica da quest'ultimo autorizzata, munita di apposita delega indicante il potere di rappresentanza.

Il Titolare del contratto ha facoltà di indicare, al momento della stipula od in seguito, ai soli fini della ricezione della corrispondenza, un diverso soggetto quale destinatario delle fatture e delle eventuali comunicazioni, senza che si costituisca nei confronti di quest'ultimo alcun vincolo contrattuale.

I richiedenti dovranno altresì indicare l'eventuale presenza di un impianto privato per l'utilizzo di acque sotterranee da pozzo con l'indicazione degli estremi di rilascio della concessione dell'Ente preposto (Provincia) e deve inoltre autocertificare ai sensi del DPR 445/00, che la relativa tubazione è indipendente da quella alimentata dall'acquedotto comunale.

Infine si dovrà indicare la presenza di serbatoi di accumulo ad uso industriale e zootecnico specificando la capienza.

Art. 39

SPESE CONTRATTUALI E DEPOSITI A CARICO DEGLI UTENTI

Prima della stipula del contratto di cui al precedente articolo 37 gli interessati dovranno versare, presso la tesoreria comunale:

- a- a titolo di rimborso di spese contrattuali le somme di cui all'allegata tabella " A " ;
- b- sono a carico dell'utente i diritti di segreteria dovuti a norma di legge sul contratto medesimo.

Art. 40

DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA

Il contratto di somministrazione avrà la durata di anni uno.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato di uguale periodo, a meno che una delle parti ne dia disdetta con lettera raccomandata, posta certificata o a mano protocollata almeno tre mesi prima della scadenza.

La titolarità dell'utenza può essere modificata solo con l'espressa accettazione dell'Amministrazione e con le modalità stabilite nel presente articolo.

Si ha voltura dell'utenza in caso di recesso da parte del titolare del contratto con contestuale subentro di un nuovo titolare.

La voltura ha effetto solo se il recesso è comunicato al Comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento e se il titolare subentrante stipula un nuovo contratto di fornitura. In caso contrario, risponde in solido di tutti gli impegni contrattuali il titolare precedente. La voltura ha effetto dalla data della lettura conclusiva del contatore da parte del dipendente addetto comunale.

Il nuovo titolare dell'utenza è tenuto al pagamento del deposito cauzionale, spese per diritti di voltura , per la parte a suo carico.

Si ha subentro nel contratto nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto. Il subentro è riservato al coniuge o altro erede in linea diretta convivente oppure al convivente con il titolare alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso; tale situazione deve essere attestata con autocertificazione alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso.

Il subentrante assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario e deve, in ogni caso, stipulare un nuovo contratto, con pagamento solo delle spese di voltura per la parte ad esso relativa.

In caso di morte del titolare del contratto, i suoi eredi od aventi causa, sono responsabili verso il Comune di tutte le somme dovute dal cliente deceduto e sono tenuti ad informare il Comune nel termine di due mesi dell'avvenuto decesso e a provvedere alla stipula di un nuovo contratto. Qualora, invece, il Comune venga a conoscenza del decesso, senza che questo sia stato comunicato dagli interessati, dà congruo avviso agli interessati ed ha diritto di sospendere la fornitura dell'acqua fino alla stipula di un nuovo contratto.

Il contratto non può mai intendersi risolto per il fatto soltanto che il fabbricato servito sia trasferito ad altro proprietario, usufruttuario od utilizzatore a titolo legittimo.

L'avvenuto trasferimento deve essere comunicato formalmente al Comune sia dal titolare cessante sia dal cessionario e fino a tale comunicazione il titolare cessante, i suoi eredi ed aventi causa restano obbligati al contratto fino alla sua scadenza naturale.

Art. 41 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

I contratti possono essere risolti dalle parti per giusta causa con preavviso di 60 giorni, dato per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante sottoscrizione di apposito modulo fornito dal Comune.

La risoluzione del contratto comporta la chiusura e la rimozione del contatore dell'acqua potabile entro i tempi previsti dal Comune, fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore, i sigilli di blocco.

Il Comune emetterà l'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore o della disattivazione del contatore, l'addebito degli oneri di chiusura del contatore o di disattivazione e la restituzione eventualmente del deposito cauzionale in assenza di debiti pregressi.

Al fine dell'esecuzione della disattivazione, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al personale del Comune. In caso di impossibilità di accesso al contatore, restano nel frattempo validi tutti gli obblighi contrattuali del titolare dell'utenza.

Nel caso di scarico industriale il contratto d'allacciamento è risolto di diritto in caso di revoca dell'autorizzazione allo scarico disposta dall'Autorità competente.

La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'amministrazione comunale quando, per morosità dell'utente, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua nonché in tutti gli altri casi previste dal presente regolamento.

Art. 42 USO DELL'ACQUA

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del servizio acquedotto ed alle condizioni e modalità che dallo stesso Ufficio saranno stabilite.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre assumere la forma scritta.

L'acqua potrà essere richiesta e concessa per uso domestico e per impianti antincendio. E' facoltà dell'Amministrazione concedere l'acqua anche per usi industriali, commerciali, produttivi, zootecnici e piscine, fissandone di volta in volta le condizioni. Le concessioni per usi industriali, commerciali, produttivi, artigianali saranno sempre revocabili previo un congruo preavviso se quelle per uso domestico assorbissero la potenzialità dell'Acquedotto.

L'uso cui l'acqua è destinata deve essere sempre espressamente dichiarato sulla domanda e sul contratto di somministrazione, così pure dovranno essere dichiarate l'esistenza e la capacità degli accumuli (serbatoi ad uso industriale e zootecnico).

Le dichiarazioni dovranno essere aggiornate in caso di variazioni in corso di abbonamento. In ogni caso l'alimentazione delle piscine e di altri eventuali serbatoi di accumulo ad uso industriale e zootecnico potranno avvenire solo nelle ore notturne, tra le ore 22 e le ore 6, in modo da non interferire con l'esercizio della rete negli orari di punta e l'Amministrazione comunale potrà richiedere l'installazione di temporizzatori automatici sigillati.

Nel corso della fornitura l'uso cui l'acqua è destinata potrà essere variato previa stipulazione di un nuovo contratto di somministrazione.

E' fatto divieto assoluto di utilizzare l'acqua per usi diversi da quelli indicati nel contratto di somministrazione.

I trasgressori saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria, salvo le azioni civili spettanti al Comune per il pagamento dell'acqua o per danni arrecati.

Periodicamente verranno eseguiti controlli programmati dei contatori delle utenze sia per campione che mirati.

Anche tutte le utenze pubbliche (municipio, asilo, scuole ecc.) saranno dotate di contatore, al fine di poter quantificare e controllare i consumi reali globali.

L'acqua potabile viene altresì fornita con contratto provvisorio ad USO CANTIERE rilasciato al titolare del permesso di costruire o della DIA. Tale contratto potrà essere intestato anche alla ditta esecutrice dei lavori. La durata di tale contratto seguirà il termine previsto nel permesso di costruire o nella DIA. Trascorso tale termine senza alcuna comunicazione di disdetta si procederà d'ufficio al distacco, ferma restando la responsabilità dell'utente fino alla rimozione dei contatori o della chiusura della fornitura.

Il diritto all'allacciamento ai sensi del presente Regolamento sussiste solo se l'immobile da allacciare è in regola con la normativa urbanistica (DIA o permesso di costruire) e ciò indipendentemente dall'eventuale impegno del richiedente a contribuire a tutte le spese necessarie all'allacciamento.

Nel caso di nuove lottizzazioni di terreni a scopo edilizio, il Comune è obbligato alla fornitura d'acqua potabile solo nei limiti delle disponibilità della rete acquedottistica esistente o delle previsioni di estensione e potenziamento programmate dal Comune.

Art. 43

ACCERTAMENTO DEI CONSUMI LETTURE DEI CONTATORI

I consumi sono determinati dalla lettura dei contatori che avrà luogo ogni anno nei periodi utili e precedenti alla compilazione dei ruoli idrici, e secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal responsabile del servizio acquedotto che si sarà dotato degli appositi tabulati redatti dall'Ufficio tributi. La rilevazione dei consumi può anche essere affidata a soggetti esterni nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti.

A letture effettuate il servizio acquedotto provvederà a consegnare il tabulato contenenti le letture e le variazioni che si sono succedute nell'anno di riferimento.

Nel caso di mancata lettura del contatore sarà fatturato un importo calcolato sul consumo medio degli ultimi tre anni e comunque non inferiore a 50 mc/ab residente nell'immobile utilizzato. Per le concessioni non domestiche si assumerà un consumo simile per attività analoghe.

Qualora per causa imputabile all'utente, non sarà possibile rilevare il consumo registrato dall'apparecchio di misura potrà essere disposta la chiusura della presa, la quale sarà riaperta dopo effettuazione della relativa lettura e dopo che l'utente avrà provveduto al pagamento delle relative spese di sospensione.

L'utente ha facoltà di procedere all'autolettura utilizzando apposito modello predisposto dall'ufficio tributi, nei termini indicati.

L'utente ha l'obbligo di procedere all'autolettura nei seguenti casi:

- abitazioni secondarie condotte per meno di 6/12 all'anno ;
- attività industriali a carattere stagionale;

La mancata trasmissione dell'autolettura comporterà l'applicazione delle procedure descritte nel 3° comma del presente articolo

L'ufficio si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, letture supplementari a sua discrezione

Art 44

STRUTTURA TARIFFARIA

Le tariffe applicate ai consumi, determinati come dall'articolo precedente. nonché le tariffe per nolo contatori e per altri diritti onerosi non previsti dal presente regolamento verranno determinate periodicamente dall'Organo Comunale competente nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti.

In conformità a quanto disposto dall'articolo del D.L. 2.03.1989, n. 66, convertito con modificazioni nella Legge 24.04.1989, n. 144 le categorie di utenza vengono così suddivise:

STRUTTURA TARIFFARIA

1) USO DOMESTICO

A seguito dell'eliminazione del minimo impegnato (delibera CIPE 62/2000) essa si articola nel

- > costo fisso ad utenza fornita, nel caso di fornitura di più immobili il costo fisso è calcolato per ogni unità immobiliare servita;
- > tariffa agevolata
- > tariffa base
- > eccedenza o superi, rapportato a fasce di consumo, come stabilite nella delibera tariffaria;

2) USO CIVILE NON DOMESTICO E DI CANTIERE

- > costo fisso ad utenza fornita, nel caso di fornitura di più immobili il costo fisso è calcolato per ogni unità immobiliare servita;
- > tariffa base;
- > eccedenza o superi, rapportato a fasce di consumo, come stabilite nella delibera tariffaria;

La riscossione avrà luogo con le procedure previste dall'articolo 49.

Art. 45

MODALITA' DI ALLACCIO PER UTENZE EXTRADOMESTICHE

Le concessioni ad utenze extradomestiche per allevamento ai fini domestici, potrà avvenire soltanto con la presenza di un manufatto sul terreno è comunque dopo attenta valutazione da parte dell'Ufficio acquedotto, che stabilirà anche le particolari condizioni per la concessione dell'allaccio.

Art. 46

RESPONSABILITA' DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE

L'utente deve provvedere perchè siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti di apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà. L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione. In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericolo di gelo. Sono comunque a carico dell'utenza le spese per il disgelo e l'eventuali riparazioni o sostituzioni.

Art. 47

PORTATA GARANTITA

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione di proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione l'acqua non salga ai piani superiori. il servizio ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di porta commisurata alle massime prestazioni del contatore o, in particolare circostanze, commisurate con il regime di portata della condotta.

Art. 48

PERDITA, DANNI, RESPONSABILITA'

Ogni utente risponde alla buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, ne il servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

In caso di guasto al contatore l'utente dovrà darne immediato avviso al Comune il quale procederà con immediatezza alla sostituzione e all'addebito in fattura del costo del contatore.

In caso di guasto sull'allaccio, se il titolare del contratto di somministrazione non dovesse provvedere all'esecuzione dei lavori di ripristino del guasto entro 24 ore dalla comunicazione effettuata dagli uffici competenti, l'Amministrazione provvederà d'ufficio ad eseguire i lavori addebitando le spese all'utente. Se il guasto dovesse verificarsi all'interno della proprietà privata l'

utente dovrà garantire l'accesso per il ripristino da parte del personale autorizzato dal Comune, sempre con addebito delle spese all'utente.

Pertanto l'utente dovrà porre la massima cura nella ricerca immediata ed eliminazione del guasto, in quanto in caso di sproporzionati consumi che potessero essere rilevati, l'utente sarà tenuto a pagare integralmente l'acqua misurata dal contatore, indipendentemente dai tempi e modo della sua venuta a conoscenza.

Art. 49

PAGAMENTO DEI CONSUMI MOROSITA' RITARDO

Le liquidazioni dei consumi e delle prestazioni vanno effettuate in base alle prescrizioni stabilite nella fattura di pagamento sul c.c. postale indicato dall'Ente. In caso di inadempienza dei pagamenti, l'ufficio competente provvederà ad effettuare un sollecito della fattura notificata per mezzo posta.

L'amministrazione comunale, in esecuzione all'art. 1565 del C.C. ed all'art. 5.3 della Carta dei servizi, potrà sospendere la concessione con recupero di tutti i crediti a norma di legge senza che l'utente possa pretendere risarcimento di danni derivati dalla sospensione dell'erogazione.

> nel caso di pagamento parziale la somma versata deve essere imputata prima agli interessi e poi al capitale (art. 1194 c.c.);

> gli interessi moratori scaduti non producono a loro volta interessi (art. 1283 c.c.);

> sugli interessi di mora non si applica l'IVA (art. 15, n. 1, D.P.R. 633/1972);

La riscossione coattiva può essere effettuata:

- In proprio dal Comune ovvero dal soggetto affidatario del servizio di accertamento e riscossione di cui all'art. 52 c. 5, lett. b, del d.lgs. n.446/1997 mediante ingiunzione di pagamento secondo la procedura di cui al R.D. 14/04/1910, n.639;
- Mediante ruolo secondo le procedure di cui al DPR 29 settembre 1973, n.602, se affidata al Concessionario del servizio di riscossione.

E' fatta salva la facoltà di procedere, congiuntamente o disgiuntamente a quella esattoriale, alla riscossione coattiva mediante versamenti su appositi conto corrente indicato dall'ente o nelle altre forme consentite dall'art.52 del d.lgs. n.406/97.

Art. 50

RIPRISTINO DELLE UTENZE

In caso di ripristino l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme relative ai consumi, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal servizio.

Per il servizio, a prescindere dai motivi della sospensione, l'utente dovrà stipulare un nuovo contratto e ripetere tutti i versamenti da esso derivante, essendo da considerare il ripristino, sempre ed a tutti gli effetti come una nuova utenza, si deroga soltanto per quanto previsto della lettera "c" dell'art.38.

TITOLO IV

CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

Art. 51

CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

In relazione alla disponibilità degli impianti potranno essere fatte concessioni speciali temporanee, alle seguenti condizioni:

- dovranno risultare da apposito contratto;
- dovrà essere corrisposto, in unica soluzione, l'importo determinato per via fofettaria dall'Ufficio Aquedotto in base alla durata ed al tipo di concessione;
- dovranno sempre essere rispettate tutte le norme del presente regolamento.

Art. 52

TARIFE PER LE CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

Per tutte le concessioni speciali temporanee troverà applicazione la tariffa vigente in relazione al tipo di utenza. Sono inoltre a carico dei richiedenti tutte le spese di allaccio alla condotta pubblica.

Art. 53 CONCESSIONI SPECIALI PER CANTIERI EDILI

Le concessioni di acqua per cantieri edili potranno essere fatte solo per lavori autorizzati ai sensi delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie. sul contratto dovranno essere riportati gli estremi della < concessione edilizia> o < della autorizzazione >.

Art. 54 RETE ANTINCENDIO

A seguito di apposita domanda da presentarsi al Comune, potrà essere concessa, negli edifici civili ed in quelli industriali, una speciale derivazione per alimentazione rete antincendio.

La presa d'acqua sul tubo pubblico e la diramazione per rete antincendio avranno diametro interno determinato dall'Amministrazione e ciò in relazione anche alle caratteristiche della tubazione pubblica su cui effettuare la presa.

Resta inteso che gli Utenti hanno diritto di valersi delle bocche antincendio senza però responsabilità alcuna da parte del Comune, sia per la pressione di rete che per l'efficacia del getto, come pure per le condizioni e stato della condotta principale e secondarie.

Anche le derivazioni per reti antincendio verranno poste sotto contatore, da installare in idoneo pozzetto da ubicarsi con i medesimi criteri di cui all'art.16.

In tale pozzetto, che dovrà avere adeguate dimensioni fissate dall'Ufficio Tecnico Comunale, verrà in generale ubicato sia il contatore per la diramazione dell'impianto antincendio che quello per la normale derivazione di utenza, collegata alla precedente a valle del contatore.

Entrambi i contatori saranno preceduti da un rubinetto di arresto predisposti per eventuali sigillatura, mentre a valle verranno montati nell'ordine valvola di ritegno, rubinetto di arresto e uno scarico.

Ogni rete antincendio dovrà essere equipaggiato con un gruppo attacco motopompa W.FF. con almeno un idrante soprassuolo a due sbocchi con un gruppo attacco motopompa. Anche per queste derivazioni, per quanto riguarda l'esecuzione delle opere idrauliche e murarie e la successiva loro manutenzione vale quanto riportato agli artt.13- 14-15-16.

Il personale dell'Amministrazione potrà in ogni momento verificare il numero delle bocche da incendio installate.

Nelle diramazioni per rete antincendio l'uso dell'acqua è consentito solo per uso antincendio; in questo caso che deve essere sollecitamente segnalato all'Amministrazione e comprovato da idonea documentazione (denuncia all'assicurazione, dichiarazione funzionari W.FF. ecc.), l'uso dell'acqua è gratuito. L'uso abusivo d'acqua dall'impianto antincendio, senza idonea certificazione d'incendio, verrà invece fatturato applicando la massima tariffa in vigore aumentata del 50%.

Art. 55 CESSAZIONI DELLE UTENZE SPECIALI TEMPORANEE

Le utenze speciali temporanee cessano con lo scadere del termine risultante dal contratto, ferma restando la responsabilità dell'utente fino alla rimozione dei contatori o della chiusura della fornitura.

TITOLO V NORME PENALI

Art. 56

PRELIEVI ABUSIVI

Il prelievo di acqua senza concessione o per uso diverso da quello previsto nel contratto di fornitura è vietato ed è perseguito a norma di legge e del precedente regolamento. Se tale prelievo è effettuato senza concessione o usufruendo di una utenza disdettata oppure chiusa con apposizione di sigilli nonchè quando vengono tolti i sigilli al contatore o alla saracinesca sarà applicata una penale di € 103,29.

In ogni caso, oltre alla penale dovrà essere corrisposto il pagamento del consumo dell'acqua determinato dalla media triennale su accertamenti tecnici insindacabili e calcolati alla tariffa più alta in vigore al momento della loro fatturazione, in funzione della tipologia d'uso prevalente. Nel caso si dovesse rilevare che un contatore risulti "bloccato" cioè in assenza di consumi, si procederà ad imputare il consumo derivante dalla media triennale, la recidività di tale situazione sarà punita con la penale di cui sopra.

Art. 57

SOSPENSIONE DELLA FORNITURA D'ACQUA

La fornitura dell'acqua potabile può essere sospesa dal Comune in qualsiasi momento e senza preavviso, qualora intervengano guasti improvvisi, eccezionali circostanze, ragioni tecniche od igieniche, situazioni di pericolo imminente per persone o cose. In questi casi il Comune è tenuto a ripristinare l'erogazione dell'acqua potabile nel più breve tempo possibile e l'Utente non può avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta.

Solo in caso di manutenzione programmata che prevedono l'interruzione del servizio, il Comune provvederà ad avvertire gli Utenti, secondo le modalità previste dall'art.28 del presente Regolamento.

La fornitura dell'acqua potabile viene, inoltre, sospesa per le seguenti cause imputabili all'Utente:

- a) Mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di volture o subentri;
- b) Utilizzo della risorsa idrica per un immobile o per un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto ;
- c) Prelievi abusivi d'acqua;
- d) Cessione dell'acqua a terzi;
- e) Irregolarità nell'esecuzione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata;
- f) Opposizione dell'Utente al controllo e alla lettura del contatore ;
- g) Opposizione dell'Utente al controllo dell'impianto interno da parte del Comune;
- h) Manomissione del contatore e delle opere di proprietà pubblica;
- i) Manomissione dei sigilli del contatore;
- j) Morosità persistente nonostante la regolare messa in mora ;
- k) Mancata realizzazione da parte dell'Utente delle modifiche richieste dal Comune, in caso di irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose ed anche nel caso in cui l'utente non ottemperi all'obbligo di spostamento del contatore all'esterno;

Nei casi sopraesposti la sospensione della fornitura è disposta dopo 30 giorni dal preavviso di sospensione contenente l'invito a regolarizzare la situazione nel caso in cui l'Utente non abbia già provveduto. Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere c), d), g), h) ed i). Il preavviso è ridotto a 24 ore nel caso di cui alla lettera e).

Trascorsi 30 giorni dalla sospensione del servizio senza che l'Utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione, non facendo venire meno la causa della sospensione, il contratto si intende risolto per inadempimento e il Comune potrà rimuovere il contatore. Qualora non sia possibile né chiudere né rimuovere il contatore, il contratto potrà, con comunicazione a mezzo raccomandata A/R inviata all'Utente, essere unilateralmente risolto dal Comune, che sarà legittimato a richiedere la restituzione del contatore.

Art. 58

RIATTIVAZIONE DELL'UTENZA

L'Utente interessato alla riattivazione di un'utenza idrica precedentemente cessata per disdetta deve provvedere alla stipula di un nuovo contratto a suo nome nonché al pagamento dei diritti di riattivazione stabiliti dal Comune e dal deposito cauzionale.

L'Utente interessato alla riattivazione di un'utenza idrica precedentemente cessata per morosità deve provvedere al pagamento di quanto dovuto oltre ai diritti di riattivazione.

Art. 59 CONTESTAZIONI DELLE INFRAZIONI

Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono verbalizzate da agenti del < servizio acquedotto > che potranno presentarsi da soli o eventualmente accompagnati da pubblico ufficiale. Ogni infrazione dà al servizio il diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

Art. 60 NORME APPLICATIVE (Sostituisce Norme Penali)

1. le norme generali in materia di obbligazioni e contratti (libro IV, titoli 1 e 2).
 2. le norme dettate per il contratto di somministrazione (artt. 1559 ss);
 3. le norme che regolano l'equilibrio contrattuale, prevedendo i rimedi della sospensione e della risoluzione per inadempimento (artt. 1453-1458 c.c.);
- Giurisdizione: le controversie ricadono nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario e non delle commissioni tributarie o del TAR e non si applica il termine di 60 giorni per impugnare fatture o cartelle; sono invece impugnabili direttamente al TAR le delibere tariffarie (Cass. 9258/2002; Cass. 9240/2002; Cass. 9489/2001).

Art. 61 SANZIONI

Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura indicata dall'art 7 bis comma 1 del D.L.gs 267/2000 da € 25,00 a € 500,00.

Per i mancati pagamenti si applica le norme del codice civile art. 1284 di cui al precedente art 49.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 62 USO DI PRESE PRIVATE IN CASO DI NECESSITA'

Al Sindaco o ad altra autorità componente è riconosciuta la potestà di usare prese private in caso di calamità pubbliche e di incendi. Il quantitativo di acqua consumata per tale uso verrà detratta dal consumo totale effettuato dall'utente.

Art. 63 CASI NON PREVISTI DAL REGOLAMENTO

Per quanto non tassativamente previsto dal presente regolamento provvederà la Giunta Comunale caso per caso. Avverso la decisione della G.C. è ammesso ricorso al Consiglio Comunale.

Art. 64 DISPOSIZIONI PRECEDENTI

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

Art. 65

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 e n. 80/2005 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito ufficiale del Comune.

Art. 66

ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo gennaio 2012.

TABELLA A) - Rimborso spese stampati e diritti di sopralluogo per il rilascio dell'autorizzazione di nuovi allacci alla rete idrica (art. 19)

Qualsiasi richiesta di autorizzazione per nuovi allacci alla rete idrica dovrà essere redatta su appositi modelli da ritirare presso l'ufficio comunale previo il pagamento delle seguenti somme:

FABBRICATI PER UTENZE DOMESTICHE

a- rimborso spese stampati.....	€ 5,00
b- diritti di istruttoria, compresi i sopralluoghi.....	€ 5,00
c- per ogni nuova utenza..DOMESTICA.....	€ 77,47

INSEDIAMENTI INDUSTRIALI E DI CANTIERE

a- rimborso spese stampati.....	€ 5,00
b- per contratto fornitura.....	€ 77,47

- Di sottostare a tutti gli adempimenti che verranno prescritti per l'esecuzione dei lavori in oggetto:
- |__| di essere allacciato alla rete fognaria
- |__| di aver presentato domanda di allaccio alla rete fognaria

ALLEGA

1. Versamento di € 77,47 intestato a Comune di Montepaone Servizio Tesoreria C/C 226886;
2. Marca da bollo di € 14.62
3. Fotocopia documento di riconoscimento.

4. Planimetria a firma di tecnico abilitato in duplice copia, indicato il punto di allaccio, il tracciato della linea da costruire ed il punto di installazione dei contatori.

CONDIZIONI DI FORNITURA

ai sensi dell'art.1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto si obbliga ad accettare ed osservare, senza eccezioni, quanto previsto nel regolamento comunale e nella carta dei servizi, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Montepaone li _____

IL RICHIEDENTE

Ufficio acquedotto

Visto: si esprime parere _____

L'idraulico Comunale

Si trasmette all'Ufficio Tributi per la variazione.

Al Sig. SINDACO del
Comune di
88060 MONTEPAONE

Oggetto: Richiesta di derivazione dal pubblico acquedotto.

Il sottoscritt_ _____

nat_ a _____ il _____ residente a _____

in via _____ Codice fisc. _____

Prega la S.V. volergli concedere l'uso dell'acqua potabile a contatore, da prelevarsi dalla condotta comunale

[] per uso domestico per l'immobile ubicata in Via _____

[] per uso _____

(Titolare della concessione edilizia N° _____ del _____ per la costruzione di un fabbricato sito in Via _____)

Estremi catastali dell'immobile: Fgl ____ Part.IIIa n. ____ sub _____

DICHIARA

-di aver preso visione del vigente regolamento comunale per la distribuzione dell'acqua potabile e sin d'ora si obbliga a sottostare a tutte le condizioni da esso prescritte ed a quelle che dovessero essere emanate in materia, sia per la tutela generale e particolare dell'igiene pubblica che per la buona conservazione e manutenzione dell'acquedotto nonchè nell'interesse del servizio;

-di cedere al Comune, senza riserva o condizione alcuna, la rete idrica da costruire per la parte che insisterà sul suolo pubblico;

-di sottostare a tutti gli adempimenti che verranno prescritti per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

- [] di essere allacciato alla rete fognaria

- [] di aver presentato domanda di allaccio alla rete fognaria

ALLEGA

1. Planimetria a firma di **tecnico abilitato**, in duplice copia, con indicato il punto di allaccio, il tracciato della linea da costruire ed il punto di installazione dei contatori;
2. **Ricevuta del versamento di € 77,47 effettuato su c.c.p. n. 226886.**

Montepaone li _____

Condizioni di fornitura:

ai sensi dell'art.1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto si obbliga ad accettare ed osservare, senza eccezioni, quanto previsto nel regolamento comunale e nella carta dei servizi, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto .

IL RICHIEDENTE

Ufficio Acquedotto

Visto: si esprime parere _____



COMUNE DI MONTEPAONE

C.F.00297260796 (PROVINCIA DI CATANZARO) Tel. 0967/49294 – 5 Fax 49180

AREA URBANISTICA

Bollo

OGGETTO: CONTRATTO TRAMITE SCRITTURA PRIVATA PER CONCESSIONE IDRICA.

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ fra il sottoscritto _____ nella qualità di funzionario Responsabile dell'Area Urbanistica del

Comune ed il Sig. _____ nato a _____

Il _____ C.F. _____ residente in _____ Via _____ N° _____

In qualità di: proprietario affittuario usufruttuario
dell'immobile sito in Montepaone alla via _____ n° _____

riportato in catasto al foglio di mappa n° _____ particella n° _____ Sub _____ **si stipula e si conviene quanto segue:**

con il presente atto il Comune di Montepaone rilascia al Sig. _____ come sopra generalizzato e per l'immobile sopra descritto

concessione di acqua potabile voltura concessione acqua potabile Utenza n° _____
Contatore n° _____;

- Il prezzo è quello della tariffa attualmente in vigore che, il concessionario, dichiara di conoscere perfettamente e che viene data per allegata al presente contratto;
- Qualsiasi modifica della tariffa e del regolamento in vigore s'intenderà notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione e l'utente, se non vorrà accettare tali modifiche, dovrà disdire il contratto di fornitura ed il Comune entro 24 ore, cesserà l'erogazione;
- Il concessionario ha l'obbligo di denunciare al comune, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi dell'evento, qualsiasi cambiamento rimanendo però responsabile degli impegni assunti col presente contratto fino alla concessione a nuova utenza;
- A tutti gli effetti di Legge, per questo contratto, e specie per la determinazione della competenza territoriale, il concessionario, per se ed eredi successori, elegge domicilio speciale presso la sede di questo Comune;
- Per quanto non previsto nel seguente contratto valgono le disposizione del regolamento in vigore che il concessionario dichiara di ben conoscere;
- Tutte le spese inerenti a questo contratto sono a totale carico dell'concessionario.
- Resta sottointeso che con il presente contratto si autorizza altresì l'esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione dell'allaccio idrico.

Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il concessionario si obbliga ad accettare ed osservare, senza eccezioni, quanto previsto nel regolamento comunale e nella carta dei servizi, che pur non allegati al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il concessionario

Il Responsabile Area Urbanistica

Al Sig. SINDACO
Area Urbanistica
del Comune di MONTEPAONE

Oggetto: Denuncia di sostituzione contatore idrico.

l sottoscritt _____ nat_ il _____

a _____ residente a _____

Via _____ P. Iva _____

CHIEDE

La sostituzione del proprio contatore in quanto _____

1- CONTATORE GUASTO ubicato in Via _____

Marca _____ matricola _____ lettura mc _____

2- CONTATORE NUOVO ubicato in Via _____

Marca _____ matricola _____ lettura Mc _____

Montepaone Li _____

FIRMA DELL'UTENTE

Per verifica e controllo dell'idraulico il _____

SIGILLATA FORNITURA il _____

Trasmessa all'ufficio tributi il _____

L'Idraulico

Copia per l'Ufficio tributi

COMUNE DI MONTEPAONE

(Prov. di Catanzaro)

SERVIZIO ACQUEDOTTO

VERBALE DI VISITA, SIGILLO E CONTROLLO INSTALLAZIONE CONTATORE

UTENTE _____ Nato il _____

a: _____ residente a: _____

Via: _____ C.F. _____

Oggi _____, in relazione al contratto

N° _____ Redatto in data _____, è stato

installato il contatore:

Marca _____

Matricola _____ Lettura _____

In Via _____

Contatore a lettura indiretta [] al 1000

Contatore a lettura diretta [] al 10.000

Il detto contatore è stato SIGILLATO a norma di regolamento _____

Letto, approvato e sottoscritto.

FIRMA DELL'UTENTE

FIRMA
DELL'IDRAULICO COMUNALE

Trasmesso all'Ufficio Tributi il: _____

L'UFFICIO TRIBUTI

L'IDRAULICO COMUNALE

Copia per l'ufficio tributi

Al Sig. SINDACO
Area Urbanistica
del Comune di MONTEPAONE

OGGETTO: Denuncia di cessazione fornitura idrica.

I sottoscritto _____ nat _ il _____

a _____ residente a _____

Via _____ C.F. - P. Iva _____

COMUNICA

di voler cessare la fornitura idrica intestata a:

_____ nato il _____
Cognome Nome

1) Marca _____
Matricola _____ Lettura _____ al _____

In Via _____

2) Marca _____ Matricola _____ Lettura _____ al _____

In Via _____

Si impegna sin d'ora a pagare il relativo consumo e le spese inerenti il sigillo della fornitura

FIRMA DELL'UTENTE

Per verifica e controllo dell'idraulico il _____

SIGILLATA FORNITURA il _____

Trasmessa all'Ufficio Tributi il _____

L'Idraulico

UFFICIO TRIBUTI

Definizione contabile: Contatore con lettura precedente _____ Mc _____

Attuale _____ Mc _____

TOTALE _____ Mc _____

IMPORTO DA PAGARE.....€uro.....

L'Ufficio

Copia per l'Ufficio tributi

COMUNE DI MONTEPAONE

(Prov. di Catanzaro)

SERVIZIO ACQUEDOTTO

CONTROLLO VERIFICA MISURATORE IDRICO VERBALE DI VISITA, SIGILLO E CONTROLLO INSTALLAZIONE CONTATORE

Il sottoscritto _____ rilevatore incaricato dall'Ufficio tecnico del
Comune di Montepaone si è recato presso l'abitazione del
Sig: _____ in Via _____ e ha rilevato che il contatore
Marca _____ Matricola _____ Mc _____ é

Guasto

illeggibile

Contatore nuovo

Marca _____ matricola _____ Mc _____

L'Utente si impegna a sostituirlo entro 15 giorni (quindici) dalla data del presente verbale,
dandone comunicazione all'ufficio comunale.

28

Montepaone li _____

Letto, approvato e sottoscritto

Il Rilevatore

L'Utente

Al Sig. SINDACO
Area Urbanistica
del Comune di MONTEPAONE

OGGETTO: Richiesta di voltura contratto idrico art. 38 (decesso) del regolamento Comunale.

Il sottoscritt_ _____

nat_ a _____ il _____ residente a _____

in via _____ Codice fisc. _____

Notifica: Presso _____ Via _____

Prega la S.V. voler Volturare il contratto di fornitura idrica già in testa a:

Sig. _____

Nat_ il _____ residente a _____ Via _____

Deceduto il _____

Contatore Matricola N. _____

Lettura _____ Data _____

Ubicazione Via _____

Note: _____

DICHIARA

- di aver preso visione del vigente regolamento Comunale per la distribuzione dell'acqua potabile e sin d'ora si obbliga a sottostare a tutte le condizioni da esse prescritte ed a quelle che dovessero essere emanate in materia, sia per la tutela generale e particolare dell'igiene pubblica che per la buona conservazione e manutenzione dell'acquedotto nonché nell'interesse del servizio;
-

Condizioni di fornitura:

ai sensi dell'art.1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto si obbliga ad accettare ed osservare, senza eccezioni, quanto previsto nel regolamento comunale e nella carta dei servizi, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto .

Montepaone li _____

IL RICHIEDENTE

Ufficio acquedotto

Visto: si esprime parere _____

L'idraulico Comunale

Si trasmette all'Ufficio Tributi per la variazione.